

(N. 2170)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(FANFANI)

di concerto col Ministro del Bilancio

(PELLA)

e col Ministro delle Finanze e *ad interim* del Tesoro

(VANONI)

NELLA SEDUTA DEL 12 FEBBRAIO 1952

Provvidenze a favore delle aziende agricole della provincia di Ferrara danneggiate dalle alluvioni del 1950-1951.

ONOREVOLI SENATORI. — Le alluvioni autunnali e le rotte del Reno (4 gennaio 1951 e successive), le cui sensibili conseguenze hanno duramente colpito vastissime plaghe di terreni della provincia di Ferrara, già provata da due precedenti allagamenti, hanno riportato lutti e miseria nella zona e compromesso seriamente la produttività delle aziende colpite.

Il Governo, venendo incontro alle sollecitazioni delle categorie interessate, ha dato affidamenti di adeguati interventi per sovvenire gli agricoltori nell'arduo compito di ripristinare la compromessa produttività delle aziende. In particolare, tale affidamento è rivolto a favore delle aziende agricole della provincia che hanno sofferto danni o distruzioni ad opere fondiarie, a piantagioni ed a scorte vive e morte.

Seguendo i criteri discriminativi contenuti nella legge 1° luglio 1946, n. 31, relativa alla concessione di sussidi per la rimessa in efficienza delle aziende danneggiate dalla guerra, viene prevista la concessione di un contributo nelle spese occorrenti per la riparazione dei danni causati dalle anzidette alluvioni variandone la misura massima, a seconda che si tratti di grandi, medie e piccole aziende.

Inoltre, limitatamente alle piccole aziende, è prevista la concessione di un sussidio per l'acquisto di sementi e per la ricostruzione delle scorte vive e morte distrutte.

Si è ritenuto opportuno considerare anche la possibilità di ricorrere, per l'esecuzione dei lavori di riparazione dei danni e di rimessa in efficienza delle aziende, ai mutui con il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi;

in questo caso, in applicazione della norma di carattere generale contenuta nella legge di bonifica, è stato previsto di concedere, come sussidio, l'eventuale differenza che risultasse tra il beneficio del concorso statale negli interessi ragguagliati in capitale e il sussidio ottenibile a termini dell'articolo 2 del disegno di legge.

Tenuto conto della necessità di assicurare anche un largo ricorso al credito di esercizio, che avrebbe potuto trovare ostacolo nelle limitate disponibilità degli Istituti di credito aventi competenza territoriale nella zona, si è stabilito che, in deroga alle vigenti disposizioni per il credito agrario possono, la Cassa di risparmio delle Province lombarde e l'Ente nazionale delle Tre Venezie, concedere mutui con il concorso dello Stato e prestiti di esercizio, questi ultimi senza particolari agevolazioni, a favore delle aziende danneggiate.

In tal modo si viene anche a rendere più facile il ricorso ai mutui, almeno da parte delle grandi aziende, con la conseguenza di alleggerire la spesa che lo Stato dovrà sostenere per la corresponsione di sussidi in forma capitale.

Per quanto riguarda, poi, le modalità ed i criteri di massima da adottare per la conces-

sione degli anzidetti sussidi, vengono rese applicabili le disposizioni previste dalla legge 4 novembre 1950, n. 985, contenente provvedimenti a favore delle aziende agricole danneggiate dalle alluvioni del 1949: per la concessione dei mutui, vigono, invece, le norme e le procedure ordinarie.

Oltre al ripristino delle opere private, occorre poi provvedere anche ai lavori di riparazione dei danni causati dalle alluvioni alle opere pubbliche di bonifica.

Le acque torbide sfocianti dalla rotta del Reno, hanno infatti determinato, con l'allagamento dell'intero comprensorio di bonifica del terzo circondario, la rottura di argini e di manufatti, lo sconvolgimento di manti stradali, la formazione di frane e di depositi nell'alveo dei canali di bonifica fino, in qualche caso, a raggiungere il piano di campagna.

Contenendo le previsioni nei limiti più ridotti, può considerarsi strettamente necessaria una spesa di 400 milioni che, con l'unito disegno di legge, viene pertanto autorizzata in aggiunta a quelle di 600 milioni per la concessione di sussidi e di 25 milioni annui, per il pagamento degli interessi nei mutui col concorso dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A favore delle aziende agricole della provincia di Ferrara danneggiate dalle alluvioni del 1950 e 1951, è autorizzata, con le modalità e nella misura di cui appresso, la concessione di sussidi ed il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui contratti con gli Istituti di credito.

Art. 2.

Il sussidio può essere concesso per le spese occorrenti:

a) alla ricostruzione e riparazione dei fabbricati ed altri manufatti rurali, delle strade poderali, dei canali di scolo e delle provviste di acqua;

b) al ripristino della sistemazione della coltivabilità dei terreni;

c) al ripristino delle piantagioni arboree;

d) all'acquisto di sementi;

e) alla ricostruzione delle scorte vive e morte distrutte.

Per gli interventi di cui alle lettere a), b), c), il sussidio non può eccedere il 55 per cento, il 45 per cento ed il 35 per cento della spesa, rispettivamente per le piccole, medie e grandi aziende ed il 40 per cento limitatamente alle piccole aziende, per gli interventi di cui alle lettere d) ed e).

Per la classificazione delle aziende sono applicabili i criteri previsti dal decreto legislativo Presidenziale 1° luglio 1946, n. 31.

Art. 3.

Per l'esecuzione delle opere di cui alle lettere a), b) e c), dell'articolo 2 possono essere concessi mutui con il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, nella misura del 3,50 per cento prevista dal regio decreto-legge 26 febbraio 1927, n. 2577, convertito nella legge 18 marzo 1928, n. 586.

Quando il concorso dello Stato negli interessi, ragguagliati in capitale, sia inferiore al sussidio assegnabile a termini del precedente articolo 2, può essere concessa, come sussidio, la differenza. In deroga alle vigenti disposi-

zioni per il credito agrario, la Cassa di risparmio delle Province lombarde - sezione di Credito agrario - e l'Ente nazionale delle Tre Venezie, sono autorizzati a concedere mutui con il concorso dello Stato a prestiti di esercizio a favore delle aziende di cui all'articolo 1.

Art. 4.

Per gli interventi di cui all'articolo 2 si applicano le modalità previste dalla legge 4 novembre 1950, n. 985.

Le provvidenze di cui alla presente legge escludono per lo stesso oggetto ogni altro intervento finanziario a carico dello Stato.

Art. 5.

È autorizzata la spesa di 400 milioni da stanziarsi nell'esercizio finanziario 1951-52 per provvedere ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, ai lavori di riparazione dei danni causati alle opere pubbliche di bonifica nella provincia di Ferrara, dalle alluvioni indicate nel precedente articolo 1.

Art. 6.

Per provvedere alla concessione dei sussidi di cui all'articolo 2 è autorizzata la spesa di 600 milioni da stanziarsi nell'esercizio finanziario 1951-52, e per il concorso nel pagamento degli interessi previsto dall'articolo 3, è autorizzata per trenta anni la spesa annua di 25 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1951-52.

All'onere derivante dalla presente legge nell'esercizio finanziario 1951-52 viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui al primo provvedimento concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio medesimo.

Nell'esercizio 1952-53 alla copertura del suddetto onere di lire 25 milioni si provvederà mediante una corrispondente riduzione del capitolo . . . dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro provvederà con proprio decreto alle occorrenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della agricoltura e foreste.